



Glossario sul voto elettronico

Data: 05.04.2017

Embargo: 05.04.2017

Vote électronique

Si tratta di un progetto congiunto di Confederazione e Cantoni che recepisce la cultura e le tradizioni svizzere in materia di diritti politici e le adegua alle tecnologie del XXI secolo. Dal 2004 a questa parte sono state svolte oltre 200 sperimentazioni, nel corso delle quali parte dell'elettorato di 14 Cantoni ha potuto votare per via elettronica.

Voto elettronico

Per voto elettronico si intende la possibilità di votare e di eleggere i rappresentanti politici via Internet anziché recarsi alle urne.

Autorizzazione di principio e nulla osta

Fondandosi sull'articolo 8a della legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1), l'articolo 27 dell'ordinanza sui diritti politici (ODP, RS 161.11) e l'ordinanza della Cancelleria federale concernente il voto elettronico (OVE, RS 161.116) definiscono il quadro legale che disciplina l'impiego del voto elettronico. Le prove del voto elettronico necessitano dell'autorizzazione di principio del Consiglio federale, la cui durata è attualmente di due anni, e del nulla osta della Cancelleria federale, che deve invece essere ottenuto per ogni singolo scrutinio. Se i requisiti previsti dal diritto federale non sono soddisfatti, il Consiglio federale e la Cancelleria non concedono rispettivamente l'autorizzazione di principio e il nulla osta.

Sistemi di voto elettronico

In Svizzera vi sono attualmente due sistemi di voto elettronico che adempiono ai criteri stabiliti dal diritto federale: il sistema del Cantone di Ginevra e quello della Posta svizzera.

Verificabilità individuale

La verificabilità individuale permette al votante di accertare che il proprio voto sia stato registrato correttamente dal sistema e in particolare che coincida con quello che egli ha espresso. In tal modo l'interessato può verificare che il suo voto non sia stato modificato abusivamente nella piattaforma di voto o in Internet.

Verificabilità completa

La verificabilità completa permette di individuare con strumenti indipendenti se nello svolgimento di uno scrutinio si sono verificate disfunzioni sistemiche dovute a errori di software, errori umani o tentativi di manipolazione. A tutela del segreto del voto, è garantito che in nessun momento, dalla sua immissione nel sistema sino alla sua decrittazione, il voto sia privo di cifratura. Per risolvere l'apparente contraddizione tra tracciabilità del voto e segreto dello stesso è necessario ricorrere a metodi crittografici concepiti appositamente per il voto elettronico.

Pubblicazione del codice sorgente

Il codice sorgente è il testo di un programma informatico che ne descrive il funzionamento. È scritto da un programmatore e può essere letto da altri programmatori. Con la pubblicazione del codice sorgente ci si propone di creare il necessario clima di fiducia attorno al voto elettronico.

Differenza tra codice sorgente e verificabilità completa: il codice sorgente descrive il modo in cui è previsto che i voti siano registrati ed elaborati dal sistema. Le informazioni raccolte ai fini della verificabilità completa permettono invece di stabilire se i voti *siano stati effettivamente* registrati ed elaborati in modo corretto.

Pubblicazione del codice sorgente con criteri *open source*

La pubblicazione del codice sorgente non va confusa con la stessa pubblicazione operata secondo criteri *open source*. L'*open source* non solo prevede la pubblicazione del codice sorgente, ma ne consente l'utilizzo senza restrizioni, anche per finalità commerciali.

Test di penetrazione pubblici

Con un test di penetrazione si mette alla prova la sicurezza di un sistema informatico ricorrendo ai metodi che utilizzerebbe una persona intenzionata a penetrarvi senza autorizzazione.

Introduzione generalizzata del voto elettronico

L'obiettivo è che il voto elettronico si affermi quale canale di voto, affiancandosi ai canali tradizionali del voto alle urne e del voto per corrispondenza. Conformemente all'articolo 8a della legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1), attualmente il Consiglio federale può autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale. Per poter ottenere tale autorizzazione, il Cantone interessato deve seguire una procedura che comporta un onere amministrativo tanto per il Cantone stesso quanto per la Confederazione. Con l'introduzione generalizzata del voto elettronico ci si propone appunto di snellire la procedura.

Smaterializzazione

La cosiddetta smaterializzazione consiste nella prosecuzione del processo di digitalizzazione del voto, che a lungo termine potrebbe eventualmente tradursi nella *digitalizzazione integrale*.

Digitalizzazione integrale

La rinuncia all'invio fisico del materiale di voto (schede, carta di legittimazione, busta-risposta, spiegazioni del Consiglio federale).

Raccolta elettronica delle firme

Per raccolta elettronica delle firme si intende la possibilità di firmare via Internet un'iniziativa popolare o un referendum. Non va confusa con *E-Collecting*, una piattaforma Internet nata da un progetto privato attraverso la quale è possibile generare online (e quindi stampare) le liste per la raccolta delle firme.

Per ulteriori informazioni:

René Lenzin
capo supplente della sezione Comunicazione CaF
tel. 058 462 54 93, rene.lenzin@bk.admin.ch